

Tre letture del principio di laicità. Il principio di laicità come principio metodologico, pluralistico ed interpretativo

Michele Fabio Tenuta

ABSTRACT

Il contributo trae l'abbrivio dall'intervento svolto dall'autore in occasione del Convegno di studi "Il principio di laicità", tenutosi presso l'Università degli Studi di Macerata in data 5 e 6 febbraio 2013. Sbozzata una minimale cornice storico-giuridica del principio di laicità, si additano tre possibili svolgimenti di esso come: 1. principio metodologico, 2. declinazione del principio del pluralismo ordinamentale e 3. principio di interpretazione del diritto. Sotto il primo sembiante, la laicità viene letta come neutralità metafisico-religiosa della scienza giuridica; sotto il secondo, si indagano la co-originarietà e co-sovrantà degli ordinamenti ecclesiastico e statale; sotto il terzo, infine, si mette capo ad una tecnica interpretativa laicamente orientata.

The article takes the cue from the paper presented by the author on the occasion of the Study Conference entitled "The Principle of Laicity", held at the University of Macerata on February 5 and 6 2013. After outlining a minimal historical and legal framework of the Principle of Laicity, the author indicates three possible developments of it as: 1. methodological principle, 2. specification of the principle of pluralism of the legal systems and 3. principle of legal interpretation. As to

PROEMIO:

GENESI STORICA ED ASCENDENZE LIBERALI
DELLA LAICITÀ STATUALE

Storicamente la laicità si attesta come principio di mutua autonomia tra religione e politica sulla scorta dell'assunto – espresso da Locke nella

1. Laicity is read as metaphysical-religious neutrality of legal science; in relation to 2. the author deals with the subjects of co-originality (co-originarietà) and co-sovereignty of the ecclesiastical legal system and of the state legal system; as regards 3., finally, a laically oriented interpretative technique is presented.

PAROLE CHIAVE

DIRITTO; LAICITÀ; LAICISMO;
LEGALITÀ COSTITUZIONALE; INTERPRETAZIONE;
PLURALISMO; LIBERALISMO; TOLLERANZA;
DEMOCRAZIA; METODOLOGIA DELLA SCIENZA
GIURIDICA; SANTI ROMANO; NORBERTO BOBBIO;
STATO; CHIESA.

KEY WORDS

LAW; SECULARISM; LAICISM;
CONSTITUTIONAL LEGALITY; INTERPRETATION;
PLURALISM; LIBERALISM; TOLERANCE;
DEMOCRACY; METHODOLOGY OF LEGAL SCIENCE;
SANTI ROMANO; NORBERTO BOBBIO;
STATE; CHURCH.

Epistola de Tolerantia (1689) - che "lo Stato nulla possa in materia puramente spirituale, e la chiesa nulla in materia temporale"¹. Il processo di secolarizzazione, implicato dallo sviluppo dello Stato moderno, ha accreditato il canone

¹Cfr. V. Zanone, *Laicismo*, voce in N. Bobbio-N. Matteucci-G. Pasquino, *Il dizionario di politica*, Torino, 2008, p. 497.

della laicità dello Stato, con ciò intendendosi – in teoria costituzionale – “la neutralità dello Stato rispetto alla questione della ‘verità religiosa’, la [appena richiamata] separazione tra la sfera della politica e quella della religione, e, quindi il riconoscimento della libertà di religione come fondamentale diritto dei cittadini, con la conseguente apertura verso un sistema di pluralismo e ampia tolleranza”².

Ma già antecedentemente al debutto dello Stato moderno sul proscenio storico, la *Weltanschauung* rinascimentale, posponendo la “speculazione teologica” alle “scienze naturali ed alle attività terrene”, diede corso sin dal Seicento ad uno iato tra politica e religione, culminato nel secolo XVIII nello sviluppo di una “mentalità laica” postulante “il primato della ragione sul mistero”³.

In particolare, intendendosi – con Norberto Bobbio – per teoria politica liberalistica quella fatrice “dello stato che governi il meno possibile o [...] dello stato minimo”, sarà proprio la propugnazione liberale della “teoria dei limiti del potere dello stato” la quale, precludendo, tanto il mero “intervento nella sfera economica”, quanto quello nella “sfera spirituale o etico-religiosa”, determinerà lo “stato laico”, ovvero sia lo “stato che non s’identifica con una determinata confessione religiosa né con una determinata concezione filosofico-politica”, mostrandosi, dunque “agnostico in materia religiosa e filosofica”⁴.

Delineando due direttrici di formazione e sviluppo dello Stato liberale e ravvisandole nella “emancipazione del potere politico dal potere religioso (stato laico)” e del “potere economico dal potere politico (stato del libero mercato)”, Bobbio scorge nella laicità statuale e nello Stato laico l’infettibile implicazione del liberalismo statuale e dello Stato liberale: “lo stato liberale è anche uno stato laico”⁵. Del resto, volgendo il liberalismo statuale a “costituzionalizzare” e fissare “la linea di demarcazione fra lo stato e il non-stato”, con quest’ultimo de-

notando la “società religiosa” e quella “civile”⁶, la laicizzazione dell’istituzione statuale ne costituisce fisiologica e naturale missione.

In epoca susseguente, giunta a piena maturazione la dottrina dello Stato, per dirla con il filosofo torinese, aggalla nel XX secolo la visione della c.d. “democrazia integrale”, ovvero sia di una democrazia “non soltanto formale ma anche sostanziale, non soltanto strumentale ma anche finalistica, non soltanto come metodo ma anche come insieme di principi ispiratori inderogabili”, di una democrazia che conosce l’innesto “nella prima parte della costituzione dei diritti sociali, oltre quelli personali, civili e politici, già riconosciuti nelle costituzioni liberali”⁷. Orbene, “elemento essenziale della democrazia integrale è sempre stata” – avverte Bobbio – “una concezione laica della politica”, per tale non intendendosi una “politica antireligiosa o irreligiosa o addirittura atea”, ma, al contrario, una “politica antiteologica e anti-ideologica”⁸.

Sbozzata sobriamente una cornice storico-giuridica della laicità, accedendo ora ad una considerazione teorico-generale del diritto, il principio di laicità è plurivoco e suscettibile di plurimi svolgimenti e letture. Tra esse se ne additano tre meritevoli di peculiare riguardo, le quali consentono di visualizzare detto principio come:

1. principio metodologico;
2. declinazione del principio del pluralismo ordinamentale;
3. principio di interpretazione del diritto.

IL PRINCIPIO DI LAICITÀ
COME PRINCIPIO METODOLOGICO:
LA NEUTRALITÀ METAFISICO-RELIGIOSA
DELLA SCIENZA GIURIDICA

La visione moderna della scienza – insegna va Bobbio in un notissimo saggio del 1950 –

6 Ivi, p. 124.

7 N. Bobbio, *Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia italiana*, Roma 1996, p. 110. Le nozioni di democrazia formale e sostanziale sono sunteggiate nel mio saggio *L’interpretazione giuridica nello Stato costituzionale democratico*, in A. Ballarini (a cura di), *Prometeo. Studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato*, Torino, 2015, p. 263 sgg.

8 N. Bobbio, *Tra due repubbliche*, cit., p. 111.

2 R. Bin-G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Torino, 2009, p. 85.

3 I virgolettati sono estratti da V. Zanone, *op. cit.*, p. 496.

4 N. Bobbio, *Il futuro della democrazia*, Torino, 1995 (terza edizione), pp. 123-124.

5 Ivi, pp. 124-125.

non implica affatto che essa riposi su “proposizioni incondizionatamente vere nel senso che riproducano [...] una verità, ideale o di fatto, presupposta”, sibbene su “proposizioni rigorose”⁹. La modernità realizza il trapasso dal canone scientifico della verità a quello del rigore. Il rigore viene, a ben vedere, ancorato dal filosofo torinese al linguaggio cosicché “un linguaggio si dice rigoroso: a) quando tutte le parole delle proposizioni primitive del sistema sono definite, ossia quando sono stabilite tutte le regole del loro uso, e non vengono mai usate se non rispettando tali regole; b) quando sono stabilite le regole in base alle quali dalle proposizioni primitive si possono ricavare le proposizioni derivate”¹⁰. Compendiando: in tanto un discorso può predicarsi rigoroso, e dunque scientifico, in quanto siano “perfettamente date le regole di formazione delle proposizioni iniziali e le regole di trasformazione onde si passa dalle proposizioni iniziali a quelle successive”¹¹.

Il rigore, indi, prende il luogo dell’antica verità. Basti tale passaggio a prefigurare l’urto tra la metodologia di indagine e cognizione delle scienze, volta alla rassegna fenomenologica dei fatti, ed il modo della conoscenza proprio delle ideologie e delle religioni, assumentesi una *veritas* trascendente ovvero ontologie metafisiche o *dottrine filosofiche dell’essere*¹².

9 N. Bobbio, *Scienza del diritto e analisi del linguaggio*, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1950, pp. 342-367, ora in ID., *Saggi sulla scienza giuridica*, Torino, 2011, pp. 11-12.

10 Ivi, p. 12.

11 *Ibidem*.

12 Così sunteggiabile è la *dottrina classica dell’essere o del fondamento*, tipica della conoscenza ideologica e religiosa: “La dottrina dell’essere, impostasi nel tempo, dapprima come scienza della *physis*, poi, come metafisica, infine, come ontologia, è stata costruita sulla base di una domanda, e della risposta ad essa [...] La dottrina dell’essere si costruisce su una premessa, comunque ritenuta valida [...] La premessa è che *essere* non è un semplice fatto [...] esso si dimostra invece come qualcosa di strutturalmente mancante, perché mai “è” semplicemente, ma sempre piuttosto ha bisogno, per essere, di qualcosa che lo sostenga [...] Parlare dell’essere, significa dunque, innanzitutto, parlare del suo fondamento [...] La dottrina dell’essere, impostata così come descritto, sposta e concentra ogni suo interesse sul principio del fondamento [...] Celato nel fondamento si trova dunque il senso dell’essere

Il principio di laicità, sotto tale riguardo metodologico, appunto, si attegga a *principio di conduzione antimetafisica della ricerca scientifica*. Venendo alla latitudine schiettamente giuridica della problematica, posto che la materia di indagine e cognizione della scienza del diritto in particolare è data dal materiale normativo scaturente dalle fonti del diritto vigenti, non vi trovano spazio e legittimazione fonti estranee, *aliunde* originate. Le prime fonti (quelle giuridiche) si lasciano racchiudere nel *genus* dei fatti, della fatticità; i saperi delle confessioni religiose, al contrario, poggiano perlopiù su idee trascendenti e dogmi di fede.

Del resto l’acquisizione di un *indirizzo antimetafisico* di metodologia giuridica nella c.d. *Methodenstreit* (battaglia dei metodi) si attesta già a far tempo dal secolo XIX¹³.

In tale luce, declinando come metodologia la laicità, essa diviene visualizzabile come “metodo inteso alla smascheramento di tutte le ideologie”¹⁴ annota un filosofo liberale italiano. L’indole metodologica, anti-ideologica ed anti-metafisica del principio di laicità (e vieppiù del laicismo) affiora tersamente nella pagine di Guido Calogero, allorché egli registra come tale principio autorizzi e legittimi la coesistenza di difformi, eterogenee e conflittuali filosofie ed ideologie in forza del principio “non pretendere di possedere la verità più di quanto ogni altro possa pretendere di possederla”¹⁵.

[...] Il principio del fondamento è, così, quello, in forza del quale niente è senza ragione, e tutto ha senso”, A. Ballarini, *Hypotheses non fingo. Studi di diritto positivo*, Torino, 2013, pp. 93-94.

13 Cfr. N. Bobbio, *Metodo*, in “Novissimo digesto italiano”, Torino, vol. X, 1964, ora in ID., *Saggi sulla scienza giuridica*, cit., p. 82. Cfr. altresì L. Bagolini, *La scelta del metodo nella giurisprudenza*, in “Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.”, 1957, XI, pp. 1055-1066.

14 V. Zanone, *op.cit.*, p. 496.

15 G. Calogero, *Filosofia del dialogo*, Milano, 1962, p. 283. La tolleranza viene bobbianamente letta come “metodo della persuasione rispetto quello della forza o della coazione. Dietro alla tolleranza intesa in questo modo c’è non più soltanto la sopportazione passiva e rassegnata dell’errore, ma c’è già un atteggiamento attivo di fiducia nella ragione o nella ragionevolezza dell’altro, Una concezione dell’uomo non solo capace unicamente di inseguire i propri interessi, ma anche di

La laicità si mostra, dunque, oltreché come *neutralità* verso la religione e, più latamente, la metafisica, come misura di temperanza, mittezza, quale punto di convergenza tra il *principio del pluralismo inclusivistico* ed il *valore della tolleranza*. Al medesimo esito argomentativo si perverrà nelle altre letture della laicità statuale che ci si appresta a dare.

IL PRINCIPIO DI LAICITÀ
COME DECLINAZIONE DEL PRINCIPIO
DEL PLURALISMO ORDINAMENTALE:
IL PLURALISMO TOLLERANTE

Oltre ad esibire il suo profilo di neutralità in punto di religione e metafisica, il principio in discorso si riverbera sul segmento della sovranità statuale come sviluppo e *posterius* della tesi del pluralismo degli ordinamenti giuridici, la quale si lega al nome del giuspubblicista siculo Santi Romano¹⁶.

La precipua implicazione della laicità dello Stato è la considerazione dell'istituzione-ordinamento statuale, da un canto, e dell'istituzione-ordinamento della Chiesa, dall'altro, come entità giuridiche contrassegnate da *separatezza, autonomia, non derivazione (o originarietà)*. Atteso che nel precitato giurista istituzionalista, in tanto un ordinamento (o istituzione) può dirsi sovrano in quanto sia originario, ovverosia in quanto non ripeta la propria legittimazione esistenziale da un altro ordinamento (o istituzione), e posta, dunque, la *co-originarietà*¹⁷ degli *ordinamenti statuale ed ecclesiastico*, può asserir-

considerare il proprio interesse alla luce dell'interesse di tutti, e il rifiuto consapevole della violenza come unico mezzo per ottenere il trionfo delle proprie idee", N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1997, p. 235. L'Autore da ultimo citato appone al principio di tolleranza due corollari, consistenti nel rispetto della verità altrui e nella rinuncia a credere di possedere la verità assoluta, ed un limite: "la tolleranza deve essere estesa a tutti tranne a coloro che negano il principio di tolleranza, o più brevemente e tutti debbono essere tollerati tranne gli intolleranti", *ivi*, p. 243.

16 Cfr. S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1946.

17 La co-originarietà degli ordinamenti giuridici viene diffusamente tematizzata nel mio *Le sovranità ordinamentali. Una teoria a partire da Santi Romano e dalla scienza giuridica del novecento*, Roma 2013, p. 103 sgg.

si – senza tema di smentita, almeno secondo la visione romaniana – che il principio di laicità, che presiede ai rapporti inter-ordinamentali Stato-Chiesa, si atteggi altresì a principio di co-originarietà e co-sovranià degli ordinamenti.

L'art. 7 della carta costituzionale, del resto, inalveato dalla giurisprudenza costituzionale nei "principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato"¹⁸, aderisce potentemente alle teorie romaniane in tema di ordinamenti plurali e sovrani, sancendo che i due ordinamenti in esame sono "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani"¹⁹. La giurisprudenza della Corte Costituzionale specifica la vocazione pluralistica della norma in commento in chiave confessionale e culturale, oltreché ordinamentale: "il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale"²⁰.

Ma il principio pluralistico fa il paio col valore della tolleranza anche sotto questo angolo visuale: Stato e Chiesa sono ordinamenti altri l'uno dall'altra, ciascuno provvisto di propria sovranità, esplicantesi con diversi raggi di azione, cioè a dire investendo differenti soggetti e fattispecie, ma essi esprimono mutua tolleranza nei riguardi del dispiegarsi delle reciproche potestà sovrane.

L'esercizio del valore tolleranza diviene – un po' come per Kelsen²¹ – non già il segno di una visione di relativismo etico o valoriale (non è questo – come noto – l'intendimento del costi-

18 In tali termini, *ex multis*, si pongono la sentenze nn. 30/1971, 203/1989, 13/1991, 195/1993, 149/1995, 334/1996, 508/2000, 329/2001 della Corte Costituzionale. È appena il caso di rammentare che i c.d. principi supremi della costituzione sono caratterizzanti l'ordinamento repubblicano-costituzionale ed, in quanto tali, insuscettibili di revisione costituzionale ex art. 139 cost., costituendo limiti impliciti ad essa.

19 Sul punto cfr. M.F. Tenuta, *Le sovranità ordinamentali*, cit., nonché P. Biscaretti Di Ruffia, *Il diritto costituzionale*, in ID. (a cura di), *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, Milano, 1977, p. 104 e passim.

20 Corte Costituzionale, sent. n. 203 del 1989.

21 A tal riguardo cfr. F. Riccobono, *La dottrina pura del diritto di Hans Kelsen*, in AA.VV. (a cura di), *Prospettive di filosofia del diritto del nostro tempo*, Torino 2010, p. 241.

tuate), sibbene *condicio (facti) sine qua non* del modo di essere plurale (separato ed autonomo) degli ordini giuridici di cui si tratta. Talché la tolleranza è condizione della pluralità, la laicità è *pluralismo tollerante*.

Non può aversi laicità senza pluralità, non può darsi – *de facto* - pluralità in assenza di tolleranza. La tolleranza, siccome preordinata alla pace, costituisce condizione di fatto e di possibilità del dispiegarsi del pluralismo, in concordanza con una visione positivista del diritto. Ciò, annota Kelsen a riguardo, “nell’ambito di un ordinamento giuridico positivo che, proibendo qualsiasi ricorso alla violenza, garantisce la pace tra coloro che sono soggetti alla legge, senza limitare, però, l’esternamento pacifico delle loro opinioni”²².

Tanto più ci si avvede di ciò allorché si passa a considerare la *vis expansiva* dei fondamenti metafisici ed ontologici eretti dalle confessioni e dai credi religiosi, destinata *motu proprio* a collidere con i fondamenti assunti da antagonistiche confessioni religiose. Del resto, registrava Locke nel precitato scritto: “ogni chiesa è ortodossa per sé stessa ed erronea o eretica per gli altri”²³.

IL PRINCIPIO DI LAICITÀ COME PRINCIPIO DI INTERPRETAZIONE GIURIDICA: L’INTERPRETAZIONE LAICAMENTE ORIENTATA

Tra le tecniche interpretative invalse nel diritto contemporaneo²⁴, v’è – quale *species* del *genus* dell’interpretazione sistematica – la c.d. *interpretazione adeguatrice*. Essa mira alla prevenzione di antinomie tra norme di differente

22 H. Kelsen, *Was ist Gerechtigkeit?*, (1953), tr. it, *Che cos’è la giustizia?*, in ID., *I fondamenti della democrazia ed altri saggi*, Bologna, 1970, p. 428.

23 J. Locke, *Scritti editi e inediti sulla tolleranza*, Torino, 1961, p. 123.

24 Vasti orizzonti di trattazione delle tematica ermeneutica dischiude la trilogia di M. Cossutta, *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulle declinazioni dell’interpretazione giuridica. A partire dall’uso alternativo del diritto*, Trieste, 2011, ID., *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sulla critica della concezione meccanicistica dell’attività interpretativa*, Trieste, 2011 e ID., *Interpretazione ed esperienza giuridica. Sull’interpretazione creativa nella società pluralista*, Trieste 2012.

grado gerarchico e, per l’effetto, di declaratorie di illegittimità costituzionale. Allorché occorre adeguare ad una norma di rango costituzionale una norma ad essa sottordinata, l’interpretazione adeguatrice si specifica paradigmaticamente come *interpretazione costituzionalmente orientata*²⁵. Dalla disposizione D si ricaveranno unicamente quella o quelle norme N_1, N_2, N_n , conformi a precetti o principi costituzionali. Ciò altresì in forza del *principio di legalità costituzionale*, giusta il quale il vertice del sistema delle fonti (la carta costituzionale) spiega un’efficacia informatrice su tutte le fonti subordinate ad esso, attesi i criteri di validità formale e materiale regolanti le norme giuridiche.

Astraendo da questioni di legittimità teorica e giuridica relative al ricorso alla tecnica in oggetto²⁶, l’estrazione di sole norme dal contenuto consentaneo a quello ricavabile dal dettato costituzionale, stante il connotato etico-valoriale dei principi costituzionali (la loro c.d. “eccedenza di contenuto deontologico”²⁷), tra i quali fa spicco quello di laicità, è il riflesso dall’operatività del detto principio di legalità costituzionale.

L’adeguamento di norme primarie a norme costituzionali non può lasciare in ombra il *principio di laicità* (accolto in sede costituzionale come “laicità positiva”²⁸ secondo l’avviso del Giudice delle leggi), che si pone quale possibile chiave di lettura ed interpretazione dell’intero ordinamento giuridico dello Stato.

È da preavvertire che la visione del principio di laicità espressa dalla Corte costituzionale è avversa a quella bobbiana dianzi riportata: per il giudice costituzionale il principio di laicità “implica non indifferenza dello Stato dinanzi

25 Cfr. R. Guastini, *L’interpretazione dei documenti normativi*, Milano, 2004, p. 173 sgg. Cfr. altresì G. Zagrebelsky, *Manuale di diritto costituzionale*, Torino, 1991, p. 75 e *passim* e P.-A. Cotè, *Interpretation des lois*, Montreal 1999 (terza edizione), p. 388 e *passim*.

26 Sia concesso, a tal proposito, di rinviare al mio *Diritto incerto. Linee di tendenza del costituzionalismo contemporaneo: “spostamento di potere” ed “effetto di indeterminazione”*, in A. Ballarín (a cura di), *Diritto interessi ermeneutica*, Torino, 2012, pp. 155-169.

27 E. Betti, *Teoria generale dell’interpretazione*, Milano, 1990, p. 849.

28 Cfr. sent. della Corte Costituzionale n. 203/1989.

alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale”²⁹.

Interpretare con il metodo adeguato una disposizione di legge appartenente all’ordinamento giuridico italiano che involga *quaestiones facti* o *juris* pertinenti al tema della laicità, postula che ci si misuri sull’esatta dimensione ontologica e definitoria del principio in esame.

I due denotati semantici del principio laicistico offerti dal filosofo torinese e dal giudice delle leggi possono non venire in urto agli effetti dell’interpretazione costituzionalmente orientata, la quale, allorché tange la laicità statutale, può ulteriormente specificarsi come *interpretazione laicamente orientata*. Le due letture infatti, predicando, una, quella del filosofo, l’agnosticismo statutale in tema di religione, l’altra, quella della giustizia costituzionale, la garanzia dei culti, possono trovare applicazione unitaria in sede di interpretazione adeguatrice.

Da una disposizione di legge, dunque, avente un potenziale contenuto incidente sulla libertà di culto costituzionalmente riconosciuta alla persona, saranno estraibili unicamente norme che al contempo garantiscano il diritto soggettivo all’esercizio del proprio culto religioso (quale che sia: *principio del pluralismo religioso*), permanendo il merito di tali condotte irrilevante ed adiaforo agli occhi dell’istituzione pubblica (essendo inscrivibile “la società religiosa e la vita intellettuale e morale degli individui” nel “non-stato”, ricacciato fuori dall’alveo delle spettanze statuali: *concezione liberale del laicismo*).

L’interpretazione laicamente orientata, dunque, connubiando la garanzia del pluralismo dei culti religiosi con l’agnosticismo dello Stato in punto di condotte religiosamente rilevanti, favorisce il reperimento di norme giuridiche ricognitive dei diritti religiosi, astraendo da ragioni di selezione del culto e dal merito del contegno tenuto in esercizio di essi diritti e ritraendosi dal sindacato di essi. Con la salvezza – *ce la va sans dire* – del rispetto dell’ordine pubblico giacché esso è pertinenza dello Stato, dissimilmente dalle condotte religiose ascrivibili al “non-stato”.

²⁹ *Ibidem*.

In tal guisa, il principio di laicità dello Stato guadagna una *vis* informatrice della interezza dell’ordinamento, pervenendosi ad una *laicizzazione del sistema giuridico*. Sicché non sarà unicamente lo scienziato del diritto a dover “depurare” il proprio oggetto di studio e cognizione, mondandolo da elementi etico-religiosi, ma altresì l’esercente il potere giurisdizionale a dover praticare l’astensione dalla cognizione del merito degli atti e delle opzioni religiose.

Neutralità agnostica, pluralismo tollerante e interpretazione laicamente orientata saranno così un cerchio di riflessione intorno al principio di laicità statutale.

Michele Fabio Tenuta è Dottore di Ricerca in Teorie del Diritto e della Politica presso l’Università degli Studi di Macerata ove collabora con le cattedre di Filosofia del Diritto e Teoria Generale del diritto. Tra le sue pubblicazioni: Le sovranità ordinamentali. Lineamenti di una teoria a partire da Santi Romano e dalla scienza giuridica del novecento, Aracne, Roma 2013, Scienza e ideologia del diritto. Itinerari di filosofia e metodologia della scienza giuridica, Aracne, Roma 2010 e L’interpretazione giuridica nello Stato costituzionale democratico, in A. Ballarini (a cura di), Prometeo. Studi sulla uguaglianza, la democrazia, la laicità dello Stato, Giappichelli, Torino 2015.

michelefabiotenuta@email.it